

Allegato A)

**ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E I COMUNI DELLA PROVINCIA PER
L'ATTUAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI CONTROLLO PER IL CONTENIMENTO DELLA NUTRIA**

In data tra

la Provincia di Reggio Emilia, rappresentata da

e

i comuni di

-;

.....

Premesso che:

- la nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;
- l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo (13,96 piccoli per femmina), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare;
- la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi per periodi di tempo prolungati;
- la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza la regione Emilia-Romagna facilita l'incontrollata diffusione e aumento della consistenza della specie;

Dato atto che:

- lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione dalla nutria, così come per altre specie quali volpi, tassi ed istrici, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature pensili con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone;
- l'elevata presenza di questa specie alloctona ha una carattere invasivo e rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche, tant'è che l'IUCN (International Union for Conservation of Nature) l'ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale;
- essendo un roditore essenzialmente erbivoro la nutria si rende responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole;
- la capillare diffusione raggiunta dalla popolazione di nutria sul territorio regionale rende assai improbabile l'eradicazione della specie;
- l'obiettivo che la Pubblica Amministrazione pertanto deve porsi, per far fronte ai danni ambientali, idraulici e agricoli prodotti da questa specie, viene individuato necessariamente nel suo controllo numerico, quanto più consistente possibile.
- la capillare diffusione raggiunta dalla popolazione di nutria sul territorio regionale rende assai improbabile l'eradicazione della specie, l'obiettivo che la Pubblica Amministrazione deve porsi, per far fronte ai danni ambientali, idraulici, agricoli, prodotti da questa specie, viene individuato

necessariamente nel controllo numerico quanto più consistente possibile;

- l'art.7, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" ha modificato l'art. 2, comma 2, della legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" escludendo le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica, e disponendo che gli interventi di controllo o eradicazione siano realizzati come disposto dall'articolo 19;

Rilevato che:

- è decaduto anche il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.760/1995 "Disposizioni per l'attuazione di interventi di controllo volti al contenimento numerico della nutria sul territorio regionale" con il quale sono state indicate, su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), oggi ISPRA, le modalità di cattura e soppressione dei soggetti oggetto di controllo numerico;

- con deliberazione n. 54 del 25 gennaio 2016 la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna dispone di dare continuità alle azioni previste dai piani di controllo della nutria approvati dai Comuni in quanto attuati secondo le modalità previste dalle linee guida regionali di cui alla propria deliberazione n. 536/2015, anche dopo l'entrata in vigore della Legge n. 221/2015 e fino all'approvazione di un piano regionale di controllo della nutria redatto ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992.

Visto che:

- la nutria non appartiene più alle specie selvatiche, ma a quelle infestanti;

- le competenze per i piani di controllo sono definiti dalla legge regionale n. 5/2005 "Norme a tutela del benessere animale", che all'art. 12 comma 2, demanda ai Comuni l'attivazione e il controllo di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti, categoria quest'ultima a cui la nutria si può ascrivere per le motivazioni sopra espresse.

- sulla base di quanto sopra, la competenza sulla gestione delle nutrie prima spettante alle Province, risulta trasferita ai Comuni i quali, in forma singola o consortile devono:

- a) adottare adeguati piani di controllo per il contenimento delle nutrie avvalendosi dell'esperienza maturata dalla Provincia attraverso la condivisione della dotazione strumentale, del personale qualificato e dei volontari abilitati;
- b) attuare tali piani in collaborazione con l'Ente deputato alla gestione faunistica, con gli Enti gestori delle acque nonché con tutti i soggetti interessati a vario titolo al controllo della nutria anche tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni;

- al fine di rendere più efficace e più efficiente l'attuazione dei piani comunali di controllo per il contenimento della nutria, i comuni hanno ritenuto di affidarne la gestione, amministrativa, organizzativa ed economica alla Provincia di Reggio Emilia mediante apposito accordo di collaborazione;

Tanto premesso

le parti concordano quanto segue

Art.1. Oggetto.

Il presente accordo regola sul piano amministrativo economico e gestionale l'attuazione in forma organica su tutto il territorio provinciale dei Piani di contenimento delle nutrie approvati dai rispettivi comuni.

Art.2. Compiti del Comune

Al fine di cui all'art. 1, il Comune si impegna:

a) a dotarsi il "Piano di contenimento delle nutrie";

b) ad erogare alla Provincia di Reggio Emilia la quota di compartecipazione prevista dal piano finanziario e dal piano di riparto..

Il comune, inoltre, delega la Provincia di Reggio Emilia al rilascio ai coadiutori delle autorizzazioni all'abbattimento.

Art.3. Compiti della Provincia di Reggio Emilia

La Provincia di impegna a:

- a) rilasciare le autorizzazione ai coadiutori volontari e coordinarne e controllarne l'attività;
- b) individuare il personale abilitato e rilasciare le autorizzazioni;
- c) raccogliere le segnalazioni di cittadini ed aziende agricole;
- d) programmare attività di formazione e abilitazione del personale interessato;
- e) fornire al personale le risorse strumentali (gabbie di cattura, carabine ad aria compressa, cartucce etc..) necessarie allo svolgimento delle catture;
- f) organizzare e gestire lo smaltimento delle carcasse.

Art. 4. Durata.

Il presente accordo ha efficacia relativamente all'anno 2016.